Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 25 gennaio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Decreto presidenziale 6 luglio 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
registro n. 32 Difesa, foglio n. 85

MEDAGLIA D'ORO

MALTESE Giovanni, nato il 29 novembre 1895 a Palermo. — Comandante di battaglione, degente in ospedale da campo per grave infermità, al profilarsi della lotta di liberazione contro i tedeschi lasciava il luogo di cura per riassumere il comando del reparto. Animatore instancabile e trascinatore saldo e sicuro, con insigne coraggio, nell'infuriare del fuoco terrestre e aereo, conduceva i suoi fanti al combattimento, infliggendo al nemico gravi perdite, catturandone numerosi prigionieri, destando l'ammirazione dei dipendenti per le sue eccezionali doti di comandante e combattente di saldissima tempra. Travolti i suoi reparti nell'impari lotta, veniva catturato allo spegnersi della disperata resistenza. Sottoposto ad esecuzione sommaria, affrontava la fucilazione sul campo con la fierezza di valorosissimo soldato. — Cefalonia, 15 settembre-22 settembre 1943.

(315)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **1214.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli, che, nella adunanza del 12 luglio 1975, ha espresso parere favorevole a che il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di diritto tributario della facoltà di giurisprudenza (corso di laurea in scienze politiche) con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, trasferito successivamente all'omonima cattedra della facoltà di scienze politiche con decreto del Presidente della Repubblica n. 199 del 28 gennaio 1972, sia attribuito alla cattedra di diritto finanziario della stessa facoltà di scienze politiche;

Vista la deliberazione del senato accademico che, nell'adunanza del 23 luglio 1975, ribadisce quanto deliberato dal consiglio della facoltà di scienze politiche in merito al predetto trasferimento;

Ravvisata l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione dell'organico dei posti di assistente di ruolo nella predetta facoltà;

Visto il consenso dell'interessato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di diritto tributario della facoltà di scienze politiche della Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica n. 199 del 28 gennaio 1972, è attribuito alla cattedra di diritto finanziario della stessa facoltà, unitamente al titolare dott.ssa Mirella Cacace nata Giliberti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976
Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **1215**.

Revisione degli organici di conservatori di musica.

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dal 1° ottobre 1975 vengono modificate le tabelle organiche dei conservatori di musica di Avellino, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Castelfranco Veneto (sezione staccata di Venezia), Cesena (sezione staccata di Bologna), Cosenza, Firenze, Frosinone, Genova, L'Aquila, Mantova (sezione staccata di Parma), Matera, Milano, Monopoli (sezione staccata di Bari), Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro, Potenza, Reggio Calabria, Riva del Garda (sezione staccata di Bolzano), Roma, Salerno (sezione staccata di Napoli), Torino, Trieste, Venezia, Vibo Valentia (sezione staccata di Reggio Calabria), Vicenza (sezione staccata di Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976
Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 56

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Rieti, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Rieti, con effetto dal 15 gennaio 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e della occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' *riconosciuta nei confronti* della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Rieti, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(598)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, in Trieste, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, con effetto dal 20 dicembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e della occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 8 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(600)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Korting italiana, in Pavia, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 13 agosto 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Korting italiana di Pavia, con effetto dal 17 marzo 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e della occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Korting italiana di Pavia, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 18 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(599)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1976.

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le Confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che, infine, la scelta delle organizzazioni sindacali è fondata anche in ragione della loro importanza qualitativa oltrechè numerica;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Emilia-Romagna, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna è così composto:

Negroni Romano (CGIL), Goretti Giorgio (CGIL), Tuppolano Lanfranco (CISL), Boni Marcello (UIL) e Fogli dott. Adolfo (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Cavazza Giuseppe (CGIL) e Baraldi Sauro (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Ugolini Aldo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Sternini Silvano (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Giorgi dott. Alfonso (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Golfari dott. Golfiero (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Olmi comm. Luigi (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Marzorati dott. Fulvio (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Vagliani dott. Angelo, dirigente superiore e Contardi dott. Giorgio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tura dott. Alberto, dirigente superiore e Fergola dott. Amedeo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Morelli dott. Marcello, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(603)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina provenienti dalla Comunità economica europea e dai Paesi terzi, adottate in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 397.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Considerato che le garanzie e le condizioni zoosanitarie richieste dall'Italia e fornite dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea per l'impor-

tazione di bovini e suini vivi sono sovrapponibili o equivalenti a quelle previste per gli scambi intracomunitari;

Considerato che per i seguenti Paesi: Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Finlandia, Jugoslavia, Norvegia, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Svezia, Svizzera e Ungheria ricorrono le condizioni sanitarie di cui al secondo comma del punto 2 dell'art. 23 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e che per i predetti Paesi e per gli Stati membri della Comunità economica europea ricorrono le condizioni sanitarie di cui al terzo comma dell'art. 24 della precitata legge;

Ritenuto urgente adottare le disposizioni per l'attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 397, afferenti il trasporto su strada, la certificazione sanitaria di scorta e l'inoltro degli animali importati dal confine a destino nonchè il controllo degli stessi a destino;

Ritenuto opportuno semplificare e snellire le procedure amministrative relative all'importazione degli animali vivi per rendere più scorrevole la dinamica dei traffici internazionali, senza pregiudizio alle esigenze di sanità animale e di salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre norme vigenti in materia d'importazione, si consente dai sottoelencati Paesi l'importazione degli animali vivi appartenenti alle specie bovina e suina, senza il rilascio della preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale di cui al punto 2 dell'art. 23 della legge 30 aprile 1976, n. 397:

Austria;
Bulgaria;
Cecoslovacchia;
Finlandia;
Jugoslavia;
Norvegia;
Polonia;
Repubblica democratica tedesca;
Romania;
Svezia;
Svizzera;
Ungheria.

Art. 2.

Ferme restando tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia d'importazione, si consente dai sottoelencati Paesi l'importazione degli animali vivi appartenenti alla specie equina (cavalli, asini, muli e bardotti), ovina e caprina, senza il rilascio della preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320:

Austria;
Belgio;
Bulgaria;
Cecoslovacchia;
Danimarca;
Finlandia;
Francia;
Irlanda;
Jugoslavia;
Lussemburgo;
Norvegia;
Olanda;
Regno Unito;
Repubblica federale di Germania;
Repubblica democratica tedesca;
Romania;
Svezia;
Svizzera;
Ungheria.

Art. 3.

L'importazione degli animali vivi appartenenti alle specie bovina, equina (cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina, provenienti da Paesi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, resta subordinata alla preventiva autorizzazione di cui al punto 2 dell'art. 23 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, da richiedersi e da rilasciarsi secondo la consueta prassi.

Le autorizzazioni, salvo diversa indicazione espressa nelle autorizzazioni stesse, hanno la validità di un anno e possono essere revocate in qualunque momento per mancata osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di importazione degli animali, come pure qualora le condizioni zoosanitarie del Paese di origine degli animali non risultino favorevoli.

Nel trasmettere le domande per l'importazione degli animali, i veterinari provinciali o le autorità sanitarie cui siano state attribuite da parte delle regioni le competenze del veterinario provinciale, seguiranno le istruzioni impartite con la circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 con particolare riguardo alle esigenze di polizia veterinaria per quanto concerne l'idoneità delle stalle di sosta, ai fini di consentire un corretto e completo isolamento degli animali importati.

Art. 4.

1. Qualora il trasporto degli animali di cui al presente decreto sia effettuato su strada, gli autoveicoli, oltre rispondere alle condizioni di cui al punto 3 della lettera *f*) e alla lettera *g*) dell'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 397, devono essere costruiti ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza e il benessere degli animali, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 35 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali adottata a Parigi il 13 dicembre 1968 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 23 maggio 1973.

Gli autoveicoli immatricolati in Italia devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 38 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. La rispedizione degli animali su autoveicoli pervenuti al confine a mezzo ferrovia può effettuarsi soltanto se le condizioni operative e le attrezzature delle stazioni ferroviarie consentano di assicurare un ordinato e corretto trasbordo.

3. Nel caso in cui il trasporto venga effettuato per ferrovia, gli animali devono essere scaricati in stazioni a ciò abilitate dalle competenti autorità ferroviarie ed ubicate, per quanto possibile, vicino al luogo di destinazione degli animali stessi.

4. Gli animali devono raggiungere direttamente dal confine la località di prima destinazione, se trattasi di animali d'allevamento o da produzione o il macello di destinazione se trattasi di animali da macello, senza scali o trasbordi in punti intermedi.

Nei certificati sanitari di scorta agli animali importati deve sempre essere indicata la località di prima destinazione per gli animali da allevamento o da produzione e il macello di destinazione per gli animali avviati direttamente alla macellazione.

5. In un carro ferroviario o in un autoveicolo possono essere caricati soltanto animali della stessa specie e provenienti dallo stesso Paese.

Art. 5.

Dell'inoltro degli animali importati da qualsiasi provenienza deve essere data da parte dei veterinari di confine comunicazione telegrafica, a spese degli interessati, oltre che al veterinario provinciale competente per territorio o alle autorità sanitarie cui siano state attribuite da parte delle regioni le competenze del veterinario provinciale, anche al veterinario comunale, se si tratta di animali d'allevamento o da produzione o al direttore del macello pubblico o privato, se si tratta di animali destinati alla macellazione.

Art. 6.

I veterinari di confine devono accertarsi che gli animali importati siano inoltrati e destinati a persone fisiche o giuridiche realmente esistenti o a macelli che dispongano di idonee stalle di sosta ai fini delle esigenze zooprofilattiche e zoofile.

Pertanto, qualora si tratti di animali per i quali non è prevista la preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale, i veterinari provinciali o le autorità sanitarie cui siano state attribuite da parte delle regioni le competenze del veterinario provinciale, devono comunicare agli uffici veterinari di confine:

a) il nominativo o la ragione sociale del destinatario degli animali;

b) la località di prima destinazione o il macello di destinazione;

c) la capienza delle stalle di sosta;

d) la potenzialità di macellazione del macello.

Le ditte importatrici che risultano, presso il confine d'entrata degli animali, titolari di autorizzazioni sanitarie ministeriali rilasciate da non oltre dodici mesi, sono esentate dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma.

Tale dichiarazione non è richiesta per le importazioni di bovini e di suini da allevamento e da produzione dalla Comunità economica europea.

Art. 7.

1. Gli animali da macello importati da qualsiasi provenienza devono essere a destino vincolati alla macellazione senza possibilità di spostamento e abbattuti al più presto e comunque non oltre settantadue ore dal loro arrivo: soltanto in caso di animali stressati il direttore del macello potrà differire la macellazione di qualche giorno.

2. I direttori dei macelli pubblici e privati sono responsabili dell'integrale applicazione delle disposizioni dirette a garantire l'isolamento e l'abbattimento degli animali importati e dovranno:

a) assistere allo scarico degli animali, controllare i certificati sanitari di scorta, sorvegliare l'introduzione nelle stalle di sosta e la macellazione informando il veterinario provinciale o le autorità sanitarie cui siano state attribuite da parte delle regioni le competenze del veterinario provinciale, di ogni irregolarità o inconveniente riscontrati come pure del mancato arrivo degli animali spediti dal confine;

b) annotare su apposito registro di carico e scarico per ogni spedizione il numero e la specie degli animali introdotti, il Paese di provenienza e il giorno della avvenuta macellazione.

Art. 8.

Gli animali della specie bovina e suina da allevamento o da produzione importati:

a) dai Paesi della Comunità economica europea, non sono soggetti a visita sanitaria al loro arrivo nella prima località di destinazione tranne che per necessità immediate di polizia veterinaria;

b) dai Paesi terzi elencati nel precedente art. 1, devono essere sottoposti a visita sanitaria da parte del veterinario comunale al loro arrivo nella località di prima destinazione;

c) da Paesi terzi non elencati nel precedente art. 1, devono essere sottoposti:

a visita sanitaria da parte del veterinario comunale al loro arrivo nella località di prima destinazione;

a un periodo di osservazione non inferiore a giorni tre a partire dal momento del loro arrivo, salvo che non sia espressamente previsto un periodo diverso nella preventiva autorizzazione sanitaria. Al termine del periodo di osservazione gli animali potranno essere ammessi a libera pratica previa visita sanitaria favorevole del veterinario provinciale o delle autorità sanitarie cui siano state attribuite da parte delle regioni le competenze del veterinario provinciale.

Art. 9.

Gli animali delle specie equina, ovina e caprina importati:

a) dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi elencati nel precedente art. 2, devono subire la visita sanitaria da parte del veterinario comunale al loro arrivo nella località di prima destinazione;

b) da Paesi terzi non elencati nel precedente art. 2, devono essere sottoposti:

a visita sanitaria da parte del veterinario comunale al loro arrivo nella località di prima destinazione;

a un periodo di osservazione non inferiore a giorni tre, a partire dal momento del loro arrivo, salvo che non sia espressamente previsto un periodo diverso nella preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale o da particolari disposizioni in materia. Al termine del periodo di osservazione potranno essere ammessi a libera pratica previa visita sanitaria favorevole del veterinario provinciale o delle autorità sanitarie cui siano state attribuite da parte delle regioni le competenze del veterinario provinciale.

Art. 10.

Qualora si determinino particolari situazioni zoosanitarie nel territorio nazionale il Ministero della sanità può stabilire temporaneamente un periodo di osservazione per determinate specie di animali in importazione da qualsiasi provenienza.

Qualora si determinino particolari situazioni zoosanitarie in uno dei Paesi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 8 e alla lettera *a*) del precedente art. 9 il Ministero della sanità può stabilire temporaneamente un periodo di osservazione per determinate specie di animali in importazione dal predetto Paese.

Art. 11.

1. Qualora una partita di animali delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina venga presentata al confine, porto o aeroporto scortata da un unico certificato sanitario e debba essere suddivisa per diverse destinazioni, i veterinari di confine:

a) qualora si tratti di bovini e suini provenienti dalla Comunità economica europea, applicano la disposizione di cui alla lettera *a*) dell'art. 26 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

b) qualora si tratti di bovini e suini importati da Paesi terzi e di equini, bovini, ovini e caprini importati da qualsiasi provenienza, provvedono a rilasciare per ogni destinazione un certificato sanitario conforme ai modelli del Poligrafico dello Stato (modulari Sanità - Servizio veterinario numeri 130, 131, e 138), rispettivamente:

modello *A*, se trattasi di ruminanti e suini da allevamento o da produzione;

modello *B*, se trattasi di ruminanti e suini da macello;

modello *G*, se trattasi di equini.

I dati segnaletici o i contrassegni d'identificazione degli animali devono essere riportati nei suddetti modelli oppure in un elenco da allegarsi agli stessi.

2. I certificati sanitari di scorta ai bovini e ai suini d'allevamento o da produzione provenienti dalla Comunità economica europea devono essere conservati dal primo destinatario almeno un anno per essere esibiti alle competenti autorità sanitarie e agli organi di vigilanza.

I certificati sanitari di scorta ai bovini e ai suini da macello importati dalla Comunità economica europea, ai bovini e ai suini da allevamento o da macello importati dai Paesi terzi, agli equini, ovini e caprini da allevamento o da macello importati da qualsiasi provenienza devono essere conservati agli atti d'ufficio dai veterinari comunali o dai direttori di macello almeno un anno.

3. I contrassegni d'identificazione degli animali importati da qualsiasi provenienza non possono essere rimossi.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quarantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(718)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Profilati e laminati plastici S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Profilati e laminati plastici S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di lire 8.193.120 di cui al mod. *B*-Import n. 4948596 rilasciato in data 28 maggio 1975 dalla Banca Cesare Ponti di Milano, per l'importazione di 47 fusti di aceto butirrato di cellulosa di origine USA e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 2 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di novantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commerico con l'estero con nota n. 996442 del 24 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la società italiana, a conoscenza del fatto che le proprie ristrettezze finanziarie le avrebbero impedito lo sdoganamento della merce entro i termini previsti dalla vigente normativa, avrebbe dovuto provvedere a richiedere la preventiva domiciliazione dell'operazione o la proroga alla scadenza dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Profilati e laminati

plastici S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano, nella misura del 5 % di L. 8.193.120 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(339)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Comet Opera S.p.a., in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Comet Opera S.p.a. di Trezzano sul Naviglio, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 13.573,65 di cui al mod. *B*-Import n. 4461620 rilasciato in data 24 marzo 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di 2 escavatori Davis del valore di US $ 12.591,96 di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 10 ottobre 1975, con un ritardo, quindi, di centosettanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione. Il maggior esborso di US $ 981,69 è dovuto a commissioni e spese reclamate dalla società americana incaricata dell'incasso dei documenti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commerico con l'estero con nota n. 999711 del 17 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 17 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'interessata ha dichiarato che la medesima sarebbe stata determinata dal fatto che la fornitrice estera avrebbe dovuto accordare uno sconto sulla fornitura e che in effetti lo sconto non fu poi effettuato;

Visto che tale circostanza appare irrilevante in quanto — essendo già disposto l'esborso — l'eventuale sconto sulla fornitura si sarebbe potuto realizzare in forme diverse ed ai tempi successivi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Comet Opera S.p.a. di Trezzano sul Naviglio, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5 % di US $ 13.573,65 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(338)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a. - Concessionaria motori marini, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Motomar S.p.a. - Concessionaria motori marini di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 2.314.812 di cui al mod. *B*-Import n. 4948797 rilasciato in data 24 settembre 1975 dalla Banca Cesare Ponti di Milano, per l'importazione di una partita di motori fuori bordi di origine e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 17 novembre 1975 con un ritardo, quindi di ventiquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commerico con l'estero con nota n. 997670 del 12 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 30 giugno 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzata da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale, consistenti in difficoltà finanziarie per cui non è stato possibile reperire i fondi necessari a coprire la quota IVA da versare all'atto dello sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a. - Concessionaria motori marini di Milano, mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano, nella misura del 5 % di F.B. 2.314.812, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(336)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ippolito Cattaneo S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Ippolito Cattaneo S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 43.001 di cui al mod. *B*-Import n. 4596055 rilasciato in data 13 settembre 1974 dalla Banca popolare di Novara per l'importazione di 190 obiettivi fotografici di origine e provenienza Germania Occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata limitatamente a D.M. 12.955,50 dalla dogana di Genova il 14 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di sessantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione. Per il rimanente ammontare di D.M. 29.983,20 la merce è stata oggetto di furto a Milano, mentre veniva rispedita in Germania;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commerico con l'estero con nota n. 340107 del 6 aprile 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a fatti di natura essenzialmente commerciale. Né ha rilevanza, in ordine all'imputabilità all'importatore del mancato perfezionamento dell'operazione per la parte di merce restituita allo stato estero all'esportatore tedesco, il fatto che la merce stessa sia stato oggetto di furto durante il viaggio verso la Germania. Infatti allorché i 130 obiettivi fotografici furono rispediti, la ditta italiana era già inadempiente ai fini valutari;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ippolito Cattaneo S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, nella misura del 5 % di D.M. 43.001, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(337)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tastex S.r.l., in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Tastex di Bergamo, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 33.474,62 di cui al mod. *B*-Import n. 3645443 rilasciato in data 6 agosto 1973 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, sede di Bergamo, per l'importazione di tessuto candeggiato di cotone di origine e provenienza Jugoslavia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accertata dalla dogana di Trieste il 20 dicembre 1973 con un ritardo, quindi, di centosei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la giustificazione addotta dal tardivo rilascio della prescritta licenza ministeriale (peraltro rilasciata un mese prima dello sdoganamento) non esime da responsabilità per avere l'operatore effettuato il pagamento anticipato prima di avere ottenuto la licenza stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tastex S.r.l. di Bergamo, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, sede di Bergamo, nella misura del 5 % di $ 33.474,62 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(331)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Grober S.p.a., in Varallo Sesia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifattura Grober S.p.a. di Varallo Sesia, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 24.087 di cui al mod. *B*-Import n. 3469017 rilasciato in data 9 maggio 1974 dalla Banca popolare di Novara, filiale di Varallo Sesia, per l'importazione di una roccatrice automatica di origine e provenienza Germania Occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 28 aprile 1976 con un ritardo, quindi di duecentosettantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commerico con l'estero con nota n. 890049 del 29 ottobre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere con-

siderati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto causata da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale, connesse con la crisi del settore tessile per la quale l'ordine è stato in un primo tempo annullato e successivamente ripristinato dall'importatore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Grober S.p.a. di Varallo Sesia, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, filiale di Varallo Sesia, nella misura del 5 % di D.M. 20.087 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(332)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Voxson S.p.a. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 10.880.800 di cui al mod. *B*-Import n. 3997633 rilasciato in data 18 ottobre 1974 dal Banco di Roma, filiale di Roma, per l'importazione di 3752 tubi catodici di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pomezia il 6 maggio 1975, con un ritardo, quindi, di centosettanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commerico con l'estero con nota n. 700217 dell'8 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a fatti meramente aziendali causati da grave crisi che avrebbe indotto l'operatore a sospendere tutte le importazioni non strettamente necessarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Roma, nella misura del 5 % di Yen 10.880.800 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(333)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Riconoscimento in provincia di Roma di carattere sostitutivo all'attività industriale della S.p.a. Geri Jeans, promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Geri Jeans di Roma, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Calzificio tiberino di Roma;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Roma;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Roma carattere sostitutivo all'attività industriale della S.p.a. Geri Jeans promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(597)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova;

Visto l'art. 4, secondo comma, della regolamentazione sul funzionamento dei comitati provinciali INAM;

Considerato che l'avv. Enrico Principe, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura non può essere più considerato rappresentante dell'associazione a suo tempo proponente;

Vista la nota n. 498 del 30 settembre 1974, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dott. Antonio Dellepiane in sostituzione dell'avv. Enrico Principe;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Enrico Principe, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il dott. Antonio Dellepiane è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura, ed in sostituzione dell'avv. Enrico Principe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(608)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti;

Considerato che il sig. Ennio Dell'Osa, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria, si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla circolare di questo Ministero n. 14/3PS/15105 dell'11 gennaio 1973;

Considerato che sono stati rappresentati alla organizzazione sindacale interessata i motivi di decadenza dall'incarico del predetto componente;

Vista la nota n. 28827 del 12 novembre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Carlo Salvatore in sostituzione del sig. Ennio Dell'Osa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Ennio Dell'Osa, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Carlo Salvatore è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria, ed in sostituzione del sig. Ennio Dell'Osa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(609)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, nei confronti dei ministri di culto della Missione italiana per l'evangelo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visti gli articoli 5, secondo comma, e 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Vista la richiesta pervenuta dalla Missione italiana per l'evangelo, associazione di culto acattolico, costituita per rogito del notaio Giulio Vettori in Firenze,

repertorio n. 101266, registrato a Firenze, atti pubblici il 4 dicembre 1970, n. 13054, mod. 71/M, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), rappresentata dal suo presidente, pastore Mosè Baldari;

Considerato che al presidente dell'associazione di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 20 dicembre 1976 relativo alle intese raggiunte ai termini del combinato disposto dagli articoli 6, ultimo comma, e 5, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, con il presidente della Missione italiana per l'evangelo, pastore Mosè Baldari;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto della Missione italiana per l'evangelo, associazione di culto acattolico, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), anche se essi vengono inviati dall'associazione in missione all'estero, osservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assicurazione malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati o pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903), e ai loro familiari viventi a carico competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale, ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario. Resta esclusa l'assistenza ospedaliera, posta a carico delle regioni ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il presidente della Missione italiana per l'evangelo, pastore Mosè Baldari, trasmetterà alle sedi provinciali competenti dell'I.N.A.M. gli elenchi nominativi dei ministri di culto dell'associazione stessa rientranti nel campo di applicazione della citata legge 28 luglio 1967, n. 669, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903), e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti per l'identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il presidente, inoltre, porterà a conoscenza dell'I.N.A.M., entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni che interverranno negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto all'assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico verrà operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assistiti.

Art. 4.

Il versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della sopra citata legge 28 luglio 1967, numero 669, verrà effettuato da parte dei singoli ministri di culto direttamente alle competenti sedi provinciali dell'I.N.A.M. entro trenta giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto della Missione italiana per l'evangelo presso l'I.N.A.M. per l'assistenza di malattia avrà luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorreranno l'obbligo del versamento del contributo all'I.N.A.M. e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e dei loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: COSSIGA

(251)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1977.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1977-88 per L. 114.820.000.000, ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante un contributo speciale all'EGAM.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM ed, in particolare, l'art. 3 a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dal decreto-legge stesso con operazioni finanziarie da effettuarsi mediante l'assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di L. 90.000.000.000 di cui all'art. 2 del ricordato decreto-legge n. 877, maggiorato, ai sensi del successivo art. 3, delle somme necessarie per far fronte agli oneri per interessi, spese ed eventuale quota capitale relative alle operazioni finanziarie, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni stabilite dai commi sesto, settimo, ottavo e nono, dell'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394;

Visto l'art. 3, commi sesto, settimo, ottavo e nono, della ricordata legge 4 agosto 1975, n. 394, in virtù del quale:

a) i certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) l'estrazione a sorte dei certificati di credito avviene presso la Direzione generale del debito pubblico;

d) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, meglio cennato in premessa un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo, in valore nominale, di L. 114.820.000.000 (centoquattordicimiliardiottocentoventimilioni):

prezzo di emissione: L. 88 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguagliò dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: L. 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titotli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie da L. 11.482.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CONTRIBUTO SPECIALE ALL'EGAM » « DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1976, N. 877 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1988 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1988 » « DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1976, N. 877 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % 1977-1988 » « DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1976, N. 877 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico, per gli interessi, al cap. 4671, che viene opportunamente integrato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi, nonché a quelli da istituire, a partire dall'anno 1979, per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1977
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 328

DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1976, N. 877
CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1977-1988
EMISSIONE DI L. 114.820.000.000

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1977	5.741.000.000		114.820.000.000
1-1-1978	5.741.000.000		
1-7-1978	5.741.000.000		114.820.000.000
1-1-1979	5.741.000.000		
1-7-1979	5.741.000.000	11.482.000.000	103.338.000.000
1-1-1980	5.166.900.000		
1-7-1980	5.166.900.000	11.482.000.000	91.856.000.000
1-1-1981	4.592.800.000		
1-7-1981	4.592.800.000	11.482.000.000	80.374.000.000
1-1-1982	4.018.700.000		
1-7-1982	4.018.700.000	11.482.000.000	68.892.000.000
1-1-1983	3.444.600.000		
1-7-1983	3.444.600.000	11.482.000.000	57.410.000.000
1-1-1984	2.870.500.000		
1-7-1984	2.870.500.000	11.482.000.000	45.928.000.000
1-1-1985	2.296.400.000		
1-7-1985	2.296.400.000	11.482.000.000	34.446.000.000
1-1-1986	1.722.300.000		
1-7-1986	1.722.300.000	11.482.000.000	22.964.000.000
1-1-1987	1.148.200.000		
1-7-1987	1.148.200.000	11.482.000.000	11.482.000.000
1-1-1988	574.100.000		
1-7-1988	574.100.000	11.482.000.000	—

(660)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.
Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente le nomine già conferite su designazione del soppresso partito nazionale fascista;
Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1972, concernente la ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;
Considerato che, per decorso quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere al rinnovo dell'organo predetto;
Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è composto dai seguenti membri:

Bassani dott.ssa Rosa, membro effettivo, presidente e Bonaccorso dott. Carmine, membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Bottiglieri dott. Giovanni, membro effettivo e San Mauro dott. Luca, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Cavallaro dott. Antonino, membro effettivo e Germani dott. Paolo, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(724)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.
Istituzione della sezione doganale di Fossamastra, dipendente dalla dogana di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante: « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Vista la domanda della « Ignazio Messina e C. S.p.a. » di La Spezia, intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale in località Fossamastra (La Spezia);
Considerata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la sezione doganale di Fossamastra, dipendente dalla dogana di La Spezia.
Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della competente circoscrizione doganale.
Si osserva la disposizione di cui all'ultimo comma del citato art. 9 del testo unico predetto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(790)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Treviso;
Viste le dimissioni del sig. Francesco Codri da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e della assicurazione;
Vista la nota del 25 settembre 1976 con la quale la associazione sindacale interessata ha designato il signor Vittorio Moscariello in sostituzione del sig. Francesco Codri, dimissionario;
Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vittorio Moscariello è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Treviso in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Francesco Codri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(662)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1977.

Rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato il vigente statuto, 19 maggio 1970, n. 461, 6 luglio 1971, n. 870 e 6 luglio 1973, n. 581 con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'Ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1972, concernente la nomina del consiglio generale di detto Ente per tre esercizi finanziari;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 9 dello statuto dell'Ente, al rinnovo del consiglio generale suddetto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, organizzazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, è composto oltre che dal presidente dai seguenti membri:

L'Occaso dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Paternò dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Stupazzoni dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Tanzi Callisto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Scarponi dott. Franco, in rappresentanza della Direzione generale dell'alimentazione, Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Paolucci dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Soro Min. plenip. Diego, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Zaffagnini Zeno e Morelli Giorgio, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna;

Omicini dott. Luigi, Bonetti Giorgio e Pondrelli arch. Elide, in rappresentanza del comune di Bologna;

Bonazzi Enrico e Dal Fiume ing. Giuseppe, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;

Cassani Paolo e Schiassi Aldo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Testa Gian Paolo e Lorenzini dott. Giampaolo, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Bologna;

Majani comm. rag. Francesco e Nobile ing. Alberto, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna;

Baroncini Giancarlo e Marabini dott. Mauro, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna;

Negretti Gian Carlo e Pizzi Edilio, in rappresentanza dell'artigianato provinciale bolognese;

Landi comm. Domenico e Ranuzzi de' Bianchi conte Giancarlo, in rappresentanza dell'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna;

Bovina Rinaldo, in rappresentanza dei lavoratori;

Magli Bruno, in rappresentanza degli espositori.

Il consiglio resta in carica per tre esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(491)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1977.

Rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente « Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, concernente modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente « Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti »;

Rilevata la necessità di apportare modificazioni all'art. 8 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1976;

Decreta:

Al primo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente « Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti » sono soppresse le parole « di cui all'allegato 7 » comprese tra le parole: « apposito modello » e le parole: « predisposto dall'amministrazione ».

Roma, addì 13 gennaio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Bracciano (Roma) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 19 dicembre 1974, n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 24 gennaio 1975.

Il presente avviso annulla e sostituisce a tutti gli effetti quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 18 settembre 1976.

(664)

Rettifica di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 11 *giugno* 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1976
registro n 32 *Difesa, foglio n.* 84

E' disposta la seguente rettifica: Il decreto presidenziale 26 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948, registro n. 17 Presidenza, foglio n. 101, e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1949, dispensa 1ª, pag. 155 è rettificato, nella parte relativa alla concessione della croce al V.M per attività partigiana in favore di BADINO Rina, come segue:

da: BADINO Rina, da Sestri Ponente, classe 1928,
a: BADINO Caterina Domenica, nata il 24 maggio 1928 a Genova.

(347)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa S. Anna - Edilcasa - Ausiliari traffico - Portuali e ferrotranvieri a r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977 la società cooperativa S. Anna - Edilcasa - Ausiliari traffico - Portuali e ferrotranvieri a r.l., in Napoli, costituita per rogito dott. Francesco De Luca in data 25 novembre 1963, rep. n. 22538, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Fausto Domestico.

(348)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel Bollettino n. 92 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 16 dicembre 1976), relativo alla sesta estrazione dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1980, alla pag. 3, dove è scritto: « n. 558.437/1.000.000 5ª 1-1-*1796* », leggasi: « 558.437/1.000.000 5ª 1-1-*1976* ».

(256)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sogliano al Rubicone

Con deliberazione della giunta regionale 18 novembre 1976, n. 3599 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 4358/4182 nella seduta del 15 dicembre 1976 con l'annullamento di alcuni punti della normativa agricola), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sogliano al Rubicone (Forlì), adottato con deliberazione del consiglio comunale 23 aprile 1975, n. 43.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(500)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cavezzo

Con deliberazione della giunta regionale 19 ottobre 1976, n. 3285 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 4084/3836 in data 25 novembre 1976 con l'annullamento di alcuni punti della normativa agricola), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cavezzo (Forlì), adottato con deliberazione del consiglio comunale 29 aprile 1975, n. 59.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(501)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga del termine della gestione commissariale del Consorzio cooperative edificatrici di Trieste

Con delibera 31 dicembre 1976, n. 4600, la giunta regionale ha prorogato fino al 30 aprile 1977 il termine del mandato di commissario governativo conferito, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, all'avv. Remo Cuccagna in relazione al Consorzio cooperative edificatrici di Trieste.

(497)

Scioglimento senza liquidatore di tre società cooperative

Con delibera della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Euroedil - a r.l. », in Trieste;
2) « Coop. edil. Rosa Alpina - a r.l. », in Trieste;
3) « Latteria sociale di Villa di Verzegnis - a r.l. », in Villa di Verzegnis (Udine).

(498)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Isola Liri

Con delibera della giunta regionale 14 settembre 1976, n. 4174 — vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 7 dicembre 1976, con verbale n. 268 *bis*/5 — è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale del comune di Isola Liri (Frosinone).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 10, terz'ultimo comma, della citata legge n. 1150/1942.

(499)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 23, in data 31 dicembre 1976, è stato pubblicato il seguente bando di concorso:

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui biopolimeri, Padova: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 4, in data 24 febbraio 1976).

Si informa che i termini per la presentazione delle domande scadranno il giorno 31 gennaio 1977. Per ogni eventuale altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, ufficio selezione del personale, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(737)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973, registro n. 2, foglio n. 60, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con cui il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Dato atto che si è già provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie aventi diritto a riserva di posti, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè quelli previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda, ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome e il nome propri, il cognome del marito);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo scaduto il termine stabilito dal predetto art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, consisteranno in una prova scritta, in un colloquio e in una prova pratica.

Prova scritta:

tema di cultura generale.

Colloquio:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Prova pratica:

dattilografia.

Art. 7.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano superato il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di essi la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 9.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 10.

Con lo stesso decreto ministeriale vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *B*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968 i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 13.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 8 e 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) del precedente art. 12, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 15.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma nel palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, il giorno 27 maggio 1977 con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel bando.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1976

Il Ministro: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1977
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 112

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 1500)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perchè (1) . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . . (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, ...

Firma . . . . . .

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che hanno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(540)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sessanta posti (elevati a sessantotto) di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 1 del 1977 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 20 gennaio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1977, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 276, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a sessanta posti (elevati a sessantotto) di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1975.

(738)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantacinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 10 gennaio 1977 pubblica il decreto ministeriale 6 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre stesso anno, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 10, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quarantacinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1975.

(509)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a trentacinque posti (aumentati a sessantuno) di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel 2° supplemento straordinario al n. 12 del 1976 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 gennaio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1976, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 6, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a trentacinque posti (aumentati a sessantuno) di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1975.

(510)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a quarantacinque posti di geometra e perito in prova nel ruolo dei geometri e periti, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a quarantacinque posti di geometra e perito in prova nel ruolo dei geometri e periti, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 360, avranno luogo nei giorni 1 e 2 marzo 1977, alle ore 7,30, presso il palazzo dello sport - Roma Eur.

(622)

REGIONE LIGURIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

L'ASSESSORE ALLA SANITA' - IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 67 in data 3 settembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre, 1973, e precisamente nei comuni: Beverino, Bonassola, Deiva Marina, Follo, Levanto, Riccò del Golfo;

Visto il contestuale proprio provvedimento n. 68 in data 3 settembre 1976, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione dei rispettivi vincitori delle suddette condotte mediche;

Vista la comunicazione n. 4190/4295 in data 12 ottobre 1976 del comune di Deiva Marina con allegata la rinuncia alla condotta medica di detto comune da parte della dott.ssa Ebe Cozzani Livolsi, prima classificata nella graduatoria di merito;

Vista l'accettazione con riserva della condotta medica di Riccò del Golfo da parte del dott. Mario Bustichi con nota del 24 ottobre 1976, secondo classificato nella graduatoria;

Vista la dichiarazione in data 19 ottobre 1976 esplicitamente redatta dal dott. Roberto Belloni intesa a rinunciare alla condotta medica del comune di Riccò del Golfo;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascun concorrente risultato idoneo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

I sottoelencati candidati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Bustichi Mario: Deiva Marina;
2) Lambrosa Alberto: Riccò del Golfo.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio medico provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e dei comuni interessati.

Genova, addì 9 dicembre 1976

L'assessore: DOSIO

(513)

PROVINCIA DI TRENTO

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 446 del 31 gennaio 1975, con la quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1974;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9865 del 26 novembre 1976, tramite la quale si è provveduto alla approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, avente per oggetto le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Decreta

di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1974:

1) Cavagna Arrigo	punti 67,830	su 100
2) Fontanari Renzo	» 60,406	»
3) Campana Remo	» 53,531	»
4) Caliceti Roberto	» 49,158	»
5) Sebastiani Bruno	» 48,963	»
6) Nava Roberto	» 47,937	»
7) Mengon Alberto	» 46,551	»
8) Vescovi Lorenzo	» 45,780	»
9) Signoretti Romeo	» 45,500	»
10) Vannuttelli De Poli Giorgio	» 45,100	»
11) Guella Sandro	» 45,000	»
12) Fanini Gian Battista	» 44,500	»
13) Zoller Marco	» 44,000	»
14) Coassin Renato	» 43,600	»
15) Predieri Wilder	» 43,500	»
16) Piero Pieretti	» 43,400	»
17) Perusi Luigi	» 43,300	»
18) Marchesan Rocco	» 43,200	»
19) Mainardi Domenico	» 43,100	»
20) Casolari Massimo	» 43,000	»
21) Caldiani Carlo	» 42,500	»
22) Fabbri Giorgio	» 41,500	»
23) Chenetti Ferruccio	» 41,000	»
24) Benatti Carlo	» 40,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 16 dicembre 1976

Il presidente della giunta provinciale: GRIGOLLI

(668)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1532 in data 23 aprile 1974 e n. 1640 in data 6 maggio 1975, con i quali venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1973, pubblicati nei modi di legge;

Visti il decreto assessoriale n. 13529 del 10 marzo 1975 e n. 13882 in data 27 ottobre 1975, con i quali si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visti i propri decreti n. 122 in data 2 gennaio 1976 e n. 2921 in data 28 maggio 1976, con i quali si è proceduto alla ammissione dei candidati che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso entro il termine prescritto;

Visti i verbali della sopra indicata commissione relativi alle operazioni concorsuali svoltesi in Palermo il giorno 17 dicembre 1976 e ritenutili regolari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1973 e la seguente graduatoria di merito:

1. Musacchia Antonino	punti 55,55
2. Leone Goffredo	» 49,20
3. Caruso Antonino	» 46,65
4. Di Prima Stefano	» 43,44

5. Picciolo Tommaso . . . . punti 42,00
6. Gagliano Salvatore . . . » 39,09
7. Caruso Ignazio . . » 39,08
8. Randazzo Biagio . . . . » 35,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, su quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quelli dei comuni interessati e a quello della prefettura.

Palermo, addì 27 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1532 in data 13 aprile 1974 e n. 1640 in data 6 maggio 1975, con i quali venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 6140 in data 27 dicembre 1976, con il quale vennero approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi e la graduatoria degli idonei;

Visti i fascicoli dei candidati idonei, le scelte delle sedi e l'ordine di preferenza nelle istanze indicate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno segnati:

1) Musacchia Antonino: Palermo;

2) Leone Goffredo: Palermo;

3) Caruso Antonino: Consorzio: Mezzoiuso, Villafrati, Cefalà Diana, Campofelice Fitalia;

4) Di Prima Stefano: Consorzio: Alimena, Bompietro;

5) Piccolo Tommaso: S. Mauro Castelverde;

6) Caruso Ignazio: Consorzio: Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, Altofonte;

7) Randazzo Biagio: Pollina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune interessato.

Palermo, addì 27 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: SORCE

(515)

PIO ISTITUTO « S. CORONA » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo presso l'ospedale per cardioreumatici « S. Corona » di Fasano di Gardone R.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(677)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(633)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di nefrologia;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(637)

OSPEDALE CIVILE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista-direttore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista-direttore presso l'azienda speciale « Farmacia dell'ospedale ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Montecchio Maggiore (Vicenza).

(678)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, fermo il disposto dell'art. 7 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(672)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148. Il concorso è pure sottoposto alle norme di cui alla legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(675)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione O.R.L.;

un posto di assistente della divisione pediatrica;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(671)

OSPEDALE CIVILE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anatomia ed istologia patologica;

un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(674)

OSPEDALE «A. G. P.» DI TEANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente della sezione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(644)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOTISIOLOGICO «COL. D'AVANZO» DI FOGGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(640)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(676)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(641)

OSPEDALE GERIATRICO « PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma.

(638)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(673)

OSPEDALE CIVILE « G. CASCIONE » DI S. CESARIO DI LECCE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(643)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(639)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. ZONCHELLO » DI NUORO

Concorso a due posti di assistente tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(645)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di direttore primario e un posto di assistente (coadiutore) del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(642)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1976, n. 54.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di alcune leggi organiche regionali in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 167 *del* 23 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51, è sostituito dal seguente:

« I contributi alle province di cui all'articolo precedente sono ripartiti con deliberazione della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno:

a) nella misura di L. 860.000.000 per gli interventi diretti al funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e alla lotta contro la tubercolosi, in proporzione alla popolazione residente nel territorio provinciale, secondo i dati dell'ultimo censimento;

b) nella misura di L. 300.000.000 per gli interventi diretti al potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, sulla base di piani proposti dalle province e valutati dalla giunta regionale, in relazione alle esigenze programmatiche di potenziamento dei servizi stessi o alle direttive eventualmente emanate ai sensi dell'art. 1, penultimo comma.

Per l'assegnazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3, e al quinto comma dell'art. 4.

Al fine di usufruire dei contributi, le province debbono presentare alla giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il piano di attività elaborato per quell'anno, nonché l'eventuale piano di potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi ed una relazione di sintesi dell'attività svolta nell'anno precedente, riferita in particolare al perseguimento delle finalità del precedente art. 5, nell'ambito delle direttive di cui al penultimo comma dell'art. 1.

Per l'anno 1976. il termine di cui al precedente comma è stabilito a un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e quello di cui al primo comma al mese successivo ».

La lettera *b*) dell'art. 9 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51, è sostituita dalla seguente:

« *b*) L. 1.160.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'art. 5 ».

Art. 2.

L'ammontare del concorso della regione Emilia-Romagna al fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, già autorizzato con legge regionale 15 giugno 1976, n. 23, per L. 500.000.000, è elevato a L. 600.000.000.

Art. 3.

Fra il terzo comma e il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 19 « Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici », è inserito il seguente comma:

Qualora si tratti di contributi in capitale a favore di enti locali la erogazione viene disposta:

quanto al 50% dell'intero contributo, in via d'acconto sulla base della deliberazione del piano annuale degli interessi di cui al primo comma;

quanto al restante 50% nei modi indicati al comma immediatamente precedente.

Art. 4.

Per la concessione di contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza a norma della lettera *a*), art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è disposta per l'esercizio 1976 una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 450.000.000.

Art. 5.

Per l'attuazione di interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua del proprio territorio a norma della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27, è disposta per l'esercizio finanziario 1976 una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 100.000.000.

Art. 6.

Per la concessione di contributi in conto interessi a norma dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, a favore di privati, singoli od associati, su prestiti fino a cinque anni contratti dagli stessi per il finanziamento di inziative di spesa direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere, è disposto per l'esercizio finanziario 1976 un limite d'impegno di L. 30.000.000.

Per effetto della autorizzazione di cui al comma precedente del presente articolo, le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione dall'esercizio 1976 all'esercizio 1980 ammontano a complessive L. 35.000.000.

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 13 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, per i contributi di cui all'art. 3 relativamente all'esercizio 1976 è elevata da L. 110.000.000 a L. 140 milioni.

Art. 8.

Il contributo ordinario di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia », è elevato, per l'esercizio finanziario 1976, di L. 30.000.000.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente: « La regione Emilia-Romagna concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, che sono state costituite e che si costituiscono nella Regione, versando un contributo pari alla quota di capitale sociale versata dai soci, fino ad un importo massimo corrispondente ad otto quote sociali ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 35, è così modificato:

« Gli enti ospedalieri indicati nell'allegato alla presente legge sono autorizzati, in deroga all'art. 3, lettera *g*), della legge regionale 20 gennaio 1975, n 4, a contrarre mutui di durata non superiore ai trentacinque anni ad un tasso non superiore al 15% annuo per il finanziamento delle opere ospedaliere, ivi comprese le attrezzature, nonché per l'acquisto di strutture edilizie e corrispondenti attrezzature ospedaliere esistenti, di cui al suddetto allegato ».

Art. 10.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, ammontanti a complessive L. 1.040.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la riduzione complessivamente di pari importo degli stanziamenti di capitoli di spesa concernenti gli interessi e le spese sui mutui passivi la cui contrazione già autorizzata per l'esercizio 1976 è stata rinviata all'esercizio 1977, ovvero al termine dell'esercizio 1976.

Art. 11.

I provvedimenti formali di variazione di bilancio consistenti nella iscrizione degli stanziamenti di spesa autorizzati dai precedenti articoli della presente legge sullo stato di previsione della spesa, sono assunti nel contesto del secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 votato dal consiglio regionale nella stessa seduta di votazione della presente legge.

La esecutività della presente legge è subordinata alla entrata in vigore della legge di approvazione del secondo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, fatto salvo quanto disposto al secondo comma del precedente art. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 dicembre 1976

CAVINA

(431)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. 55.

Provvedimenti urgenti a favore delle imprese artigiane situate nei comuni di Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e San Giovanni in Marignano, colpite dal nubifragio del 18 e 19 agosto 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 168 *del 24 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare dei contributi previsti dalle leggi regionali 2 aprile 1973, n. 19 e 5 luglio 1976, n. 25, è elevato in misura corrispondente alla quota parte d'interessi, relativi ad un tasso dell'8% in ragione d'anno, sui mutui — contratti o da contrarre — a favore di imprese artigiane e di gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge che svolgono la loro attività nei comuni di Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e San Giovanni in Marignano, per il reintegro di laboratori, attrezzature, macchinari e impianti tecnologici danneggiati o perduti a causa del nubifragio dei giorni 18 e 19 agosto 1976.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, saranno corrisposti nella misura dell'8% annuo in relazione alle operazioni di credito di esercizio effettuate a favore delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nei comuni elencati all'articolo precedente e associate a cooperative artigiane di garanzia costituite nel territorio di provincia di Forlì.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi specificati nella presente legge saranno adottate le medesime norme e procedure previste dalle leggi regionali 2 aprile 1973, n. 19, 5 luglio 1976, n. 25 e 10 gennaio 1973, n. 3.

Le domande di contributo dovranno essere indirizzate al presidente della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Ciascuna domanda sarà corredata di certificazione stilata dal comitato circondariale di Rimini, intesa a riscontrare l'effettivo sussistere delle condizioni di danneggiamento indicate all'art. 1.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede come segue:

per quanto attiene ai contributi previsti all'art. 1, mediante l'utilizzazione per l'esercizio 1976 e successivi della quota parte del limite di impegno di L. 200.000.000 di cui è stata autorizzata l'iscrizione con l'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 42, per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, e successive modificazioni;

per quanto attiene ai contributi previsti all'art. 2, mediante l'utilizzazione delle somme provenienti dal cap. 70140 «Concorso negli interessi sui crediti di esercizio alle aziende artigiane» del bilancio per l'esercizio 1975, che sono state mantenute a residuo a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 dicembre 1976

CAVINA

(432)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. 56.

Variante al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1976 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 169 *del 24 dicembre* 1976)

(*Omissis*).

(433)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. 57.

Intervento promozionale per la realizzazione di un terminal merci in comune di Ravenna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 172 *del 30 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di un'area attrezzata destinata a terminal per scarico, carico, stoccaggio e smistamento di merci specializzate nella zona San Vitale, in comune di Ravenna, la regione Emilia-Romagna dispone lo stanziamento di lire 2.596.000.000.

La realizzazione dell'intervento e la gestione dei relativi impianti sono effettuate mediante concessione alla S.A.P.I.R. di Ravenna.

Art. 2.

L'erogazione dei fondi regionali di cui all'articolo precedente è subordinata alla stipulazione, tra la giunta regionale e la S.A.P.I.R., sentita la competente commissione consiliare, di una apposita convenzione che dovrà prevedere fra l'altro:

a) l'approvazione, da parte della giunta regionale, del progetto esecutivo;

b) le modalità di gestione dei lavori, a cui sono comunque applicabili le norme di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, come modificata dalla legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, ad esclusione di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 21 della predetta legge n. 18/1975;

c) i criteri di gestione degli impianti e dei relativi servizi;

d) il diritto di superficie sull'area del terminal merci, di durata non inferiore ad anni trenta.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, ammontanti a L. 2.596.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L. 2.596.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata:

a) quanto a L. 1.600.000.000 mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 10 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio stesso;

b) quanto a L. 996.000.000 mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 4 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio stesso.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 dicembre 1976

CAVINA

(572)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. 64.

Disciplina del patrimonio agricolo e forestale. Programmazione e delega delle funzioni in materia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 10 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Patrimonio agricolo-forestale regionale

Il patrimonio agricolo-forestale della Regione è formato:

a) dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 1, lettera *n*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

b) dagli altri beni agricolo-forestali appartenenti alla Regione, da essa all'uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti, purché abbiano colture agricolo-forestali in atto o siano suscettibili di tali colture.

Per beni agricolo-forestali s'intendono i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all'art. 8, nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.

Art. 2.

Inalienabilità

I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale della Regione sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo i piani economici agricolo-forestali di cui all'art. 9 della presente legge.

Tuttavia la Regione, con delibera motivata del consiglio regionale, sentito il parere dell'ente delegato, può alienare beni immobili appartenenti al patrimonio agricolo-forestale i quali, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili per i fini stabiliti nell'art. 8 o la cui cessione risulti necessaria per soddisfare esigenze d'interesse esclusivamente locale di uso del territorio, compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla gestione del complesso agricolo-forestale cui appartengono.

Il ricavato verrà reimpiegato per l'acquisto di altri beni ai sensi dell'art. 1, lettera *b*).

Art. 3.

Acquisti ed espropri

Allo scopo di integrare o dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all'art. 7, oppure di costituire altri complessi agricolo-forestali, sempre in vista del perseguimento dei fini di cui all'art 8, la Regione può acquistare beni immobili aventi le caratteristiche descritte all'art. 1.

La proposta d'acquisto può essere avanzata dall'ente delegato, del quale deve comunque essere sentito il parere.

Nel caso che non si possa raggiungere un accordo per provvedere all'acquisto in via contrattuale, la Regione può espropriare i beni suddetti, nei limiti e con i criteri di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Affidamento di beni

Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati all'amministrazione regionale per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all'art. 8.

L'affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra il presidente della giunta regionale e il proprietario del bene.

Potranno altresì essere stipulate convenzioni con regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo-forestali attraversate dai confini della Regione.

L'ente delegato riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni indicati al primo comma, concorre nell'istruttoria con gli uffici regionali ed esprime il parere in merito.

Art. 5.

Concessioni

Compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui all'art. 8 ed in base alle previsioni dei piani economici agricolo-forestali, potranno essere accordate, previa emanazione delle direttive di cui all'art. 13, concessioni temporanee sui beni del patrimonio indisponibile, con deliberazione motivata dell'ente delegato.

L'atto di concessione dovrà specificare le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedere, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, la durata della stessa, l'ammontare del canone che dovrà essere corrisposto dal concessionario, sul quale graverà altresì qualunque onere di carattere tributario.

Nel caso di concessioni per uso agricolo, l'ammontare del canone non potrà superare i valori fissati dalle leggi vigenti in materia di affitto di fondi rustici.

Scaduto il termine della concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite rimarrà acquisita alla Regione.

Art. 6.

Proventi della gestione

Gli utili eventualmente ricavati dalla gestione dei beni del patrimonio agricolo-forestale, dedotte le spese di esercizio, saranno reimpiegati per il potenziamento del patrimonio previsto nel secondo comma dell'art. 8.

Art. 7.

Natura - Complessi agricolo-forestali

La gestione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell'art. 4, avviene distintamente per complessi di beni aventi una struttura economica e tecnica agricolo-forestale omogenea.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale delibera l'elenco dei complessi agricolo-forestali di cui al primo comma, sentiti gli enti delegati, gli altri enti locali e gli organi comprensoriali interessati.

Le variazioni ai suddetti complessi, derivanti da nuove acquisizioni o da altre cause, sono determinate con deliberazione del consiglio regionale sentiti gli enti delegati.

Art. 8.
Fini

L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell'art. 4 deve tendere, nel quadro della programmazione regionale e nazionale, alla realizzazione dei seguenti fini:

difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;

tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;

difesa delle dune e delle pinete litoranee;

protezione della flora e della fauna;

ricerca scientifica;

attività ricreativo-culturali nonché l'ordinato insediamento di impianti turistici;

incremento della produzione legnosa, dell'industria del legno e dei suoi derivati;

valorizzazione dei prodotti secondari del bosco;

incentivazione delle iniziative economiche private, con preferenza alle imprese coltivatrici dirette singole ed associate, nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse, attraverso l'esempio di colture razionalmente condotte, la costituzione di aziende pilota, la ricerca e la sperimentazione di settore, la promozione della cooperazione;

realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse, attraverso la costituzione di aziende produttive forestali, agricole, zootecniche e faunistiche.

Per un più incisivo perseguimento delle finalità elencate, la Regione provvede al potenziamento del proprio patrimonio agricolo-forestale sia ampliandolo mediante nuove acquisizioni, sia aumentandone il valore capitale con investimenti di ristrutturazione.

Art. 9.
Piani economici agricolo-forestali

L'amministrazione dei singoli complessi di cui all'art. 7 avviene sulla base di piani economici agricolo-forestali decennali che dovranno essere adottati entro due anni dalla definizione dei complessi stessi. Tali piani possono essere aggiornati con variazioni deliberate in concomitanza dell'approvazione dei programmi di cui all'articolo seguente.

I piani economici fissano direttive in ordine a:

coltura e assestamento dei boschi;

ripresa legnosa e piano dei tagli;

coltura vivaistica e produzione del materiale forestale di propagazione;

produzione agricola e zootecnica;

produzione della selvaggina e assestamento faunistico;

conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;

acquisizioni per accorpamento e razionale ampliamento del complesso, dismissioni di immobili e concessioni temporanee.

I piani economici e le loro revisioni periodiche devono coordinarsi con gli atti programmatici regionali e comprensoriali e con i piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane; devono essere inoltre coordinati con gli strumenti urbanistici relativi alle zone interessate.

Nell'elaborazione dei piani economici gli enti delegati dovranno:

a) adottare il metodo della consultazione e della partecipazione;

b) assicurare la partecipazione delle organizzazioni sindacali e politiche e delle formazioni sociali della propria zona.

I piani economici e le loro revisioni periodiche sono predisposti dagli enti delegati e presentati contemporaneamente alla Regione e agli organi comprensoriali interessati. Questi ultimi esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, comunicandolo alla Regione e all'ente delegato. Scaduto tale termine, la giunta presenta al consiglio regionale il piano per l'approvazione.

Fino alla costituzione degli organi comprensoriali, le funzioni loro assegnate vengono svolte dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 10.
Programma annuale

In conformità alle prescrizioni del piano economico agricolo-forestale, gli enti delegati adottano il programma annuale per la gestione dei complessi di cui all'art. 7 con le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario successivo e lo comunicano agli organi comprensoriali interessati, i quali devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento.

I programmi annuali devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario successivo, su proposta della giunta stessa, il consiglio regionale li approva, finanziandoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 16.

Fino alla costituzione degli organi comprensoriali, le funzioni loro assegnate a tali organi vengono svolte dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 11.
Delega di funzioni amministrative

A far data dal 1° gennaio 1977, e comunque dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1977, le funzioni amministrative di cui all'art. 1, lettera *n*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, inerenti alla gestione dei beni di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, comprese le concessioni sui beni stessi ai sensi dell'art. 5, sono delegate alle comunità montane, per quanto riguarda i beni esistenti nei rispettivi territori, ed ai comuni per gli altri beni, sempre con riferimento ai limiti delle rispettive circoscrizioni.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare l'unitarietà di gestione dei singoli complessi agricolo-forestali di cui all'art. 7, gli enti delegati ai sensi del precedente comma si possono riunire in consorzio secondo la disciplina degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I comuni e le comunità montane, che si consorziano secondo le ipotesi di aggregazione territoriale di cui all'art. 7, ricevono un incentivo finanziario nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate da essi attribuite al consorzio.

Gli statuti dei consorzi prevedono, oltre all'assemblea, al consiglio direttivo e al presidente, organi di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività. Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali presenti nel territorio, gli organi rappresentativi delle categorie economiche interessate e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nelle assemblee dei consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali e delle comunità montane.

In caso di mancata costituzione del consorzio, ove gli enti delegati cui è attribuita la gestione dei singoli complessi agricolo-forestali non adottino di concerto il piano di cui all'art. 9 ed i programmi annuali di cui all'art. 10, entro i termini ivi fissati, la giunta si sostituisce agli enti delegati ai sensi dell'art. 66, secondo comma, dello statuto e dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 12.
Partecipazione alle spese di funzionamento dei consorzi

Il concorso dei comuni e delle comunità montane nelle spese consortili è fissato nello statuto del consorzio tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse di ciascuno di essi.

Nell'attribuzione dei fondi al consorzio gli enti delegati dovranno specificare quale parte di essi provenga dai finanziamenti ad essi spettanti ai sensi della presente legge.

Art. 13.
Indirizzi e direttive

Costituiscono indirizzi, ai quali devono uniformarsi gli enti di cui all'articolo precedente nell'esercizio delle funzioni delegate, i fini indicati all'art. 8.

Direttive ulteriori di carattere generale, oltre quelle risultanti dai piani economici agricolo-forestali di cui all'art. 9, verranno impartite con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 14.

Organizzazione

Per la gestione dei complessi agricolo-forestali di cui all'art. 7, gli enti delegati dovranno tenere, relativamente a ciascuno di tali complessi, contabilità speciali separate su schema di bilancio predisposto dalla giunta regionale.

Agli effetti di tale gestione, gli enti delegati possono costituire altresì aziende agricolo-forestali ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Entro il 1° marzo di ogni anno gli enti delegati trasmettono i prospetti di informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate e il rendiconto delle spese sostenute.

Art. 15.

Personale

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, gli enti delegati utilizzeranno il personale all'uopo comandato dalla Regione ai sensi degli articoli 64, terzo comma dello statuto, 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

L'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 11, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, avviene in base a criteri concordati dal presidente della giunta regionale, o da un membro di questa all'uopo delegato, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste o suo delegato.

Per l'esecuzione dei lavori di forestazione o comunque attinenti la materia di cui alla presente legge gli enti delegati potranno ricorrere all'affidamento e all'appalto, con preferenza a cooperative di lavoratori agricoli e forestali, oppure potranno impiegare lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categoria.

Art. 16.

Finanziamento delle funzioni delegate

I mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge sono assegnati ai singoli enti delegati dal consiglio regionale in sede di adozione della deliberazione di approvazione e finanziamento dei programmi annuali ai sensi dell'art. 10, terzo comma, secondo i seguenti criteri:

a) 10 per cento in proporzione alla superficie dei singoli complessi agricolo-forestali;

b) 10 per cento in proporzione alla superficie dei singoli complessi ricadenti in bacini montani;

c) 10 per cento in proporzione alla superficie dei singoli complessi ricadenti in territori classificati montani;

d) 70 per cento in base ai prorammi annuali presentati dagli enti delegati.

Art. 17.

Oneri aggiuntivi

L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

Ai fini della ripartizione dei fondi di cui al comma precedente gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale la documentazione relativa agli oneri di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 14, terzo comma.

Sulla base della documentazione ricevuta e tenuto conto degli oneri relativi al personale comandato, la giunta elabora uno schema di ripartizione dei mezzi finanziari da attribuire agli enti delegati per gli oneri finanzari aggiuntivi e lo sottopone al loro esame per gli accordi di cui all'art. 13, sesto comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Il piano di ripartizione suddetto è approvato dal consiglio regionale entro il 30 aprile.

A seguito dell'approvazione del piano di ripartizione e al fine di provvedere agli oneri aggiuntivi per l'esercizio finanziario in corso, è anticipata agli enti delegati una quota pari all'80 per cento delle somme assegnate con il piano di ripartizione stesso, salvo conguaglio nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

Per l'esercizio finanziario 1977 è anticipata agli enti delegati una quota pari al 10 per cento dei finanziamenti assegnati ad ogni ente per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 16, salvo conguaglio come indicato al comma precedente.

Gli oneri relativi al personale comandato e ai beni assegnati agli enti delegati restano a carico del bilancio regionale.

Art. 18.

Imputazione della spesa

L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge sarà determinata, per ciascun esercizio, a partire dal 1977, con la legge di approvazione del bilancio e sarà allocata in apposito capitolo con la seguente dizione:

Cap. . — Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di patrimonio agricolo-forestale regionale:

Art. 10 - Per funzioni delegate.

Art. 20 - Per oneri aggiuntivi di cui all'art. 17.

Art. 30 - Per incentivi di cui al secondo comma dell'articolo 11.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge più comuni siano costituiti in consorzi ai sensi degli articoli 155 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le convenzioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere stipulate direttamente dal presidente della giunta regionale con gli organi competenti dei consorzi, sentiti i comuni.

In tal caso quando gli interi patrimoni silvo-pastorali comunali siano oggetto della convenzione e tutto il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1975 presso i predetti consorzi venga comandato presso gli enti delegati, la Regione può erogare i contributi di cui all'art. 139 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e all'art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, anche direttamente all'ente delegato.

Art. 20.

Fino all'effettiva assunzione da parte dei singoli enti delle funzioni ad essi delegate dalla presente legge, si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 10 luglio 1974, n. 36.

I procedimenti di esproprio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge verranno proseguiti dalla Regione con la procedura prevista dall'art. 3, terzo comma.

La Regione provvederà, mediante apposito verbale, alla consegna dei beni immobili del patrimonio agricolo-forestale con relative pertinenze e dotazioni di beni mobili al legale rappresentante dei singoli enti delegati.

Con comunicato del presidente della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, verrà data notizia della data di effettiva assunzione delle funzioni di cui alla presente legge da parte dei singoli enti delegati in ordine ai complessi agricolo-forestali di cui all'art. 7 e delle eventuali variazioni intervenute ai sensi del terzo comma di esso.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 settembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 agosto 1976.

(459)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100770220)